



SENT - 101/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO Presidente

Anna BOMBINO Consigliere

Quirino LORELLI Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere - relatore

Carola CORRADO Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60365 del ruolo generale, proposto da

- **XX XX**, nata a XX (XX) il XX XX

(C.F. XX) e ivi residente in XX XX;

- **XX XX**, nata a XX XX il XX (C.F.

XX) e residente a XX (XX) in XX

XX XX;

- **XX XX**, nata a XX (XX) XX (C.F.

XX) e residente a XX (XX) in XX

XX XX,

in qualità di eredi del Sig. **XX XX**, nato a XX

(XX il XX (C.F. XX) e deceduto a Roma

	il XX, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti,	
	dall'Avv. Fausto Maria Giachi (C.F. GCHFTM63P04L188D; p.e.c.	
	faustomariagiachi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente	
	domiciliati presso il suo studio a Roma, in via Conca d'Oro n. 289, con	
	indicazione di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni	
	inerenti al presente grado di giudizio al suindicato indirizzo di posta	
	elettronica certificata del nominato difensore o al numero di fax	
	06.5565538	
	- appellanti -	
	contro	
	ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.),	
	in persona del rappresentante legale <i>p.t.</i> con sede a Roma, in via Ciro	
	il Grande n. 21 (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso, giusta	
	procura in atti, dagli Avv. Antonietta Coretti (C.F. CRTNNT58D53L117B;	
	p.e.c. avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (C.F.	
	PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);	
	Sergio Preden (C.F. PRDSRG72L16H501O; p.e.c.	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (C.F.	
	GNNGPP70B67D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)	
	e Lidia Carcavallo (C.F. CRCLDI68C66F839U; p.e.c.	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in	
	calce al ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto a Roma, in via Cesare Beccaria n.	
	29	
	-appellato -	
	2	

	per l'annullamento	
	della sentenza n. 799/2021 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei	
	conti per il Lazio, depositata il 3 novembre 2021.	
	Uditi, nella pubblica udienza dell'11 settembre 2024, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino, il	
	relatore, Cons. Antonio Palazzo, l'Avv. Giachi per gli appellanti e	
	l'Avv. Preden per l'appellato Istituto previdenziale, come da verbale	
	di udienza.	
	Esaminati il ricorso in appello, la memoria di costituzione dell'Istituto	
	previdenziale appellato, nonché gli ulteriori atti e documenti del	
	fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 799/2021, la Sezione giurisdizionale regionale in	
	composizione monocratica della Corte dei conti per il Lazio, all'esito	
	dell'istruttoria disposta con ordinanza n. 137/2021, ha definito il	
	giudizio pensionistico instaurato dal sig. XX XX per	
	l'accertamento del suo diritto alla riliquidazione in senso migliorativo	
	della pensione privilegiata ordinaria di cui era titolare a far data al 25	
	marzo 2010, per il computo di alcuni benefici previsti dalla normativa	
	di settore (nella specie, i benefici di cui agli articoli: 2, co.1 e 2, della l.	
	n. 336/70; 4 del d.lgs. n. 165/97; 60, 67 e 104 del d.P.R. n. 1092/73), e il	
	calcolo della microqualifica P282 di cui al provvedimento INPDAP del	
	12 agosto 2010.	
	3	

	Con tale sentenza il giudice di prime cure condannava l'Istituto	
	previdenziale intimato al pagamento degli arretrati, stimati in €	
	99.327,86, relativi al periodo 24 marzo 2010 - 31 marzo 2019, e alle	
	ulteriori differenze maturate dal 1° aprile 2019 fino alla data della	
	sentenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla	
	maturazione dei singoli ratei al saldo, dichiarando e disponendo:	
	i) la cessazione della materia del contendere in ordine alla	
	riliquidazione della pensione privilegiata in godimento;	
	ii) l'inammissibilità, per carenza d'interesse ad agire, della richiesta di	
	calcolo della microqualifica P282;	
	iii) il rigetto dei capi di domanda relativi:	
	a) all'indennità di aeronavigazione;	
	b) ai benefici di cui all'art. 2, co.1 e 2, della legge n. 366/1970;	
	c) ai benefici di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/97;	
	iv) la compensazione delle spese di lite.	
	2. Avverso la summenzionata sentenza ha interposto appello il sig.	
	XX, che con l'Avv. Giachi, ne lamenta l'ingiustizia per gli errori di	
	diritto di cui sarebbe affetta alla stregua degli argomenti prospettati nei	
	tre motivi di censura in cui si articola il relativo atto di ricorso in	
	appello, chiedendo l'annullamento con rinvio al primo Giudice, con	
	vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.	
	2.1. In via istruttoria, la difesa dell'appellante ha rinnovato la richiesta	
	che questo Giudice o il Giudice monocratico del rinvio di ordinare:	
	a) all'I.N.P.S. la trasmissione dell'intero fascicolo inerente alla	
	pensione del proprio assistito;	
	4	

	b) alla Guardia di Finanza la trasmissione del fascicolo personale	
	inerente al suo stato matricolare e l’invio di una relazione espositiva	
	in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti dell’indennità di	
	aeronavigazione di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 1092/1973;	
	nonché di disporre la nomina di CTU contabile e medica, per il tramite	
	della competente Commissione medica, ai fini dell’accertamento della	
	sua incollocabilità.	
	3. Con atto depositato il 14 febbraio 2024 si sono costituite in questo	
	grado di giudizio le sig.re XX XX, XX XX e	
	XX XX, in qualità di eredi del sig. XX XX nel frattempo	
	deceduto, le quali hanno chiesto la prosecuzione giudizio d’appello	
	instaurato dal proprio dante causa e, riportandosi integralmente alle	
	conclusioni formulate nel ricorso in appello, hanno chiesto il suo	
	integrale accoglimento, così come delle accluse istanze istruttorie.	
	4. Con decreto presidenziale del 17 aprile 2024, l’udienza per la	
	discussione del presente grado d’appello, originariamente fissata per il	
	12 giugno 2024, veniva differita per ragioni organizzative al giorno 11	
	settembre 2024.	
	5. Con memoria depositata l’8 luglio 2024 si è costituito in giudizio	
	l’Istituto previdenziale appellato, il quale ha chiesto che l’appello <i>ex</i>	
	<i>adverso</i> sia dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 170, co. 1,	
	c.g.c. e, comunque, respinto per infondatezza.	
	6. In data 2 agosto 2024, in vista dell’udienza pubblica, l’appellante ha	
	depositato note difensive nelle quali ha ulteriormente esplicitato le	
	ragioni di doglianza della sentenza impugnata.	
	5	

	7. All’udienza pubblica dell’11 settembre 2024 i difensori delle parti	
	hanno sinteticamente esposto le rispettive posizioni e rassegnato le	
	conseguenti conclusioni; al termine della discussione la causa è stata,	
	dunque, trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L’appello è infondato e va respinto.	
	1. Con il primo motivo di diritto, rubricato “ <i>Violazione e falsa</i>	
	<i>applicazione dell’art. 100 del codice di procedura civile; evidente contrasto con</i>	
	<i>i principi giurisprudenziali in materia di cessazione della materia del</i>	
	<i>contendere; violazione dell’art. 156 Codice di Giustizia contabile anche in</i>	
	<i>referimento agli artt. 115 e 167, comma 1, del codice di procedura civile; difetto</i>	
	<i>di motivazione per erronea, omessa e, comunque insufficiente motivazione sul</i>	
	<i>punto</i> ” la difesa degli odierni appellanti si duole che il Giudice di prime	
	cure, obliterando la ritenuta “granitica” giurisprudenza di legittimità	
	che ne ha individuato i presupposti e le condizioni, ha in maniera	
	aprioristica definito parzialmente il giudizio sottoposto alla sua	
	cognizione dichiarando la cessazione della materia del contendere non	
	avvedendosi che agli atti del giudizio non vi era “ <i>alcuna specifica</i>	
	<i>contabile o prova dell’avvenuto pagamento da parte dell’Istituto convenuto</i>	
	<i>(...)”</i> (pag. 12 del ricorso in appello).	
	Invero, quantunque in corso di causa l’Istituto previdenziale resistente	
	avesse riliquidato <i>in melius</i> la pensione privilegiata in godimento (atto	
	n. LT012017882611 del 23 ottobre 2020), permaneva l’interesse ad agire	
	del proprio assistito a ottenere una sentenza di merito sul punto.	
	6	

	1.1. Peraltro, poiché l'I.N.P.S., nel costituirsi in giudizio in primo grado,	
	non avrebbe preso specifica posizione - contestandoli in maniera	
	precisa - sugli elementi contabili ritenuti dimostrativi della sussistenza	
	di elevate differenze retributive a favore del proprio assistito, il	
	Giudice di prime cure, nel dichiarare la cessazione della materia del	
	contendere, sarebbe incorso anche nella violazione del principio di non	
	contestazione di cui agli artt. 156, co.3, c.g.c. e 115 c.p.c., richiamato	
	dall'art. 176 c.g.c.	
	1.2. La sentenza, conclude sul punto la difesa degli odierni appellanti,	
	sarebbe perciò anche afflitta dal vizio di "apparente" motivazione, con	
	la conseguenza che la stessa sarebbe meritevole di annullamento con	
	rinvio al Giudice di prime cure.	
	2. Il motivo è infondato e va respinto.	
	2.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che, diversamente da quanto	
	opinato dalla difesa degli odierni appellanti, il Giudice di prime cure	
	non è incorso in alcuna violazione di legge nel dichiarare <i>in parte qua</i> la	
	cessazione della materia del contendere.	
	2.2. Il principale oggetto della domanda del dante causa degli odierni	
	appellanti era l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione in	
	senso migliorativo del trattamento pensionistico in godimento per	
	effetto del computo, in suo favore, di specifici benefici previsti dalla	
	normativa di settore, tra cui quello disciplinato dall'art. 67 del d.P.R. n.	
	1092/73 (che prevede l'aumento del 10% della pensione ordinaria in	
	considerazione della PPO e delle infermità riconosciute dalla	
	Commissione medica ospedaliera dipendenti da causa di servizio), in	
	7	

ordine al quale l'interessato aveva presentato reclamo all'Istituto previdenziale appellato in data 21 novembre 2014 per ottenerne il riconoscimento.

Orbene, il Giudice di prime cure, preso atto che in corso di causa l'I.N.P.S. aveva provveduto in proposito nel senso auspicato dal ricorrente, ha del tutto correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente al profilo qui in esame, atteso che è indubbio che una volta che risulti pienamente soddisfatta la pretesa al riconoscimento (e dunque al relativo accertamento) della spettanza di siffatto beneficio, come è accaduto nel caso di specie con l'adozione da parte dell'I.N.P.S. dell'atto n. LT012017882611 del 23 ottobre 2020, viene senz'altro meno l'interesse delle parti alla conclusione del giudizio su quello specifico capo di domanda, che non costituisce più questione controversa.

D'altronde, la sentenza impugnata è inequivoca sul punto, avendo cura di precisare, nella parte motiva, che la cessazione della materia del contendere è dichiarata *"(...) in ordine alla rideterminazione della pensione di privilegio (punto D in fatto), in ragione dell'emissione di nuovo provvedimento pensionistico con atto n. LT012017882611 del 23 ottobre 2020 (...)"* (pagg. 10 e 11 della sentenza appellata); punto D che nella parte in fatto della sentenza è così descritto: *"art. 67 DPR 1092/73 - misura della pensione ordinaria aumentata del 10% in considerazione della PPO e delle infermità riconosciute dalla CMO dipendenti da causa di servizio (reclamo presentato all'INPS in data 21/11/2014, con il quale ha chiesto la specifica dei conteggi effettuati)"* (pag. 4 della sentenza appellata).

2.3. Inconferente, oltre che infondata, è la lamentata violazione del principio di non contestazione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, sol che si consideri che proprio in riferimento ai cosiddetti conteggi o, in genere, alle operazioni di determinazione del *quantum* la giurisprudenza di legittimità ha precisato, da tempo, che “(...) *la non contestazione rileva diversamente a seconda dell’aspetto dell’elaborazione contabile cui risulta concretamente riferibile.*

Se concerne l’interpretazione data alla disciplina legale o contrattuale della quantificazione, essa si colloca in un ambito di sostanziale irrilevanza, appartenendo al potere – dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, che non può, dunque, risultare condizionata dalle prospettazioni difensive e dai comportamenti processuali delle parti.

Per avere rilevanza, la non contestazione deve, fondamentalmente, riguardare i fatti da accertare nel processo e non la determinazione della loro dimensione giuridica (...). Resta da rilevare che la non contestazione dell’elaborazione contabile, sotto il profilo dell’esatta osservanza delle regole tecnico – matematiche, risulta, analogamente a quella dei fatti secondari, valutabile non come manifestazione del potere di disposizione della situazione sostanziale, ma come momento del controllo di inferenza, al lume della disciplina scientifica della materia, dei dati da esaminare ai fini del contenuto della decisione, sicché essa stessa, al pari della seconda, si colloca nell’area di libero apprezzamento ex art. 116, secondo comma cod. proc. civ.” (così, Cass. civ., SS.UU, sent. 23 gennaio 2002, n. 761).

2.3.1. A ciò si aggiunga che nel caso in esame l’I.N.P.S., odierno appellato, nel giudizio di primo grado ha preso specifica posizione su

ciascuna domanda proposta dall'interessato contestandone l'an
(memoria difensiva del 3 dicembre 2020, agli atti del giudizio), di
talché, pur ammettendo per ipotesi che nella specie si tratti non di
regole legali (o negoziali) di elaborazione di conteggi, bensì di fatti, per
questi ultimi non potrebbe comunque predicarsi il difetto di
contestazione, in quanto si tratterebbe di fatti incompatibili con le
ragioni della contestazione sull'an della pretesa avversaria.

3. Con il secondo motivo, rubricato *“Violazione e falsa applicazione
dell’art. 104 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973,
n. 1092, nonché dell’art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; evidente contrasto con i
principi giurisprudenziali in materia di declaratoria di improcedibilità per
preteso accertamento medico-legale in corso; violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 e 2 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, unitamente alla
Deliberazione INPS del 21/12/2020 n. 111; difetto di motivazione per erronea,
contraddittoria e assolutamente insufficiente motivazione sul punto”*, la
difesa degli odierni appellanti lamenta che il Giudice di prime cure
sarebbe incorso in una *“vera e propria omissione di motivazione”* laddove
ha dichiarato improcedibile il capo di domanda relativo all’assegno di
incollocabilità per essere ancora in corso il procedimento
amministrativo volto al suo accertamento presso l’ASL di competenza.

3.1. Ad avviso di parte appellante, infatti, il Giudice di prime cure,
senza motivare alcunché in proposito, avrebbe obliterato che l’Istituto
previdenziale appellato è inadempiente rispetto al richiesto giudizio di
incollocabilità, stante l’evidente superamento di gran lunga dei termini

di conclusione del relativo procedimento amministrativo, a nulla rilevando in proposito che il detto Istituto abbia sollecitato la competente ASL al fine di provvedere al necessario accertamento medico-legale.

Pertanto, il Giudice di prime cure, anziché decidere nel merito circa la spettanza o meno di siffatto assegno al sig. XX - come avrebbe potuto fare disponendo una CTU medico legale al fine di accertare i presupposti richiesti dalla normativa per accordare il beneficio di cui si tratta e valorizzando i verbali della Commissione medica ospedaliera del 25 marzo 2010 e del 20 aprile 2017, versati agli atti del giudizio - si è limitato a prendere atto della mancata conclusione del procedimento sulla domanda amministrativa presentata e ha così disposto l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

4. Anche tale motivo è infondato e va respinto.

4.1. Al riguardo si richiama quanto statuito dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte nella sentenza n. 12/2023/QM/PRES del 17.8.2023, in cui sia afferma che: *"(...) l'art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. (...) limita la proponibilità delle azioni in materia pensionistica consentendo l'articolazione in sede giudiziale solo di domande sulle quali l'amministrazione abbia già provveduto a svolgere le valutazioni di competenza, giungendo ad esternare un provvedimento reputato non soddisfacente, ovvero domande per le quali, nonostante la rituale attivazione del procedimento, lo stesso non abbia avuto avvio o conclusione e sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere e, dunque, si sia cristallizzato il silenzio-rifiuto.*

La canalizzazione verso la tutela giudiziale solo subordinatamente al compimento delle pertinenti attività valutative da parte dell'amministrazione di settore ed alla formalizzazione della decisione che ne cristallizza gli esiti (...) è talmente rigida da essere assistita dalla espressa previsione di inammissibilità dei ricorsi promossi senza che prima sia stato esitato il procedimento amministrativo.

La previsione replica, nella sostanza, quanto già previsto dall'art. 71 del r.d. 1238/1933 secondo cui «i ricorsi in materia di pensioni non sono ammessi (...) quando: (...) B) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa». In concreto, per effetto di una scelta legislativa, tutt'altro che irragionevole, risalente nel tempo e confermata più di recente dalla disciplina dei giudizi pensionistici dettata dal c.g.c., la promovibilità dell'azione concernente un provvedimento riguardante il trattamento di pensione la cui spettanza non è l'effetto automatico ed immancabile di una previsione di legge ma è subordinato al positivo esito di un iter istruttorio volto alla valutazione della ricorrenza delle condizioni cui la legge ne subordina la fruizione, la tutela giudiziaria è condizionata all'esaurimento della pertinente procedura amministrativa.” (punto 2, pagg. 11-13 della sentenza).

4.2. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso che occupa, risulta, dunque, corretta la pronuncia di improcedibilità del relativo capo di domanda espressa dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, emergendo dagli atti:

a) sia che l'iter amministrativo della domanda di riconoscimento dell'assegno di incollocabilità ex art. 104 del d.P.R. n. 1093/72 dall'interessato non risulta concluso con un provvedimento formale;

	b) sia la mancata formazione del silenzio-rifiuto sulla domanda	
	medesima, non avendo l'interessato notificato all'amministrazione	
	destinataria della domanda alcun formale atto di diffida a	
	provvedere.	
	5. Con il terzo motivo, rubricato <i>"Violazione e falsa applicazione dell'art.</i>	
	<i>5, Legge 23 marzo 1983, n. 78, in relazione all'art. 165, comma 2, del Codice</i>	
	<i>di Giustizia contabile anche in riferimento agli artt. 116 e 213 codice di</i>	
	<i>procedura civile; difetto di motivazione contraddittoria e erronea sul punto"</i> ,	
	la difesa degli odierni appellanti si duole che il Giudice di prime cure	
	con sentenza n. 799/2021, poi impugnata con il gravame in esame, sia	
	incorso nella violazione dell'art. 5, co. 4, 5 e 6, della l. n. 78/1983 per	
	avere ritenuto non provati i fatti costitutivi del capo di domanda con	
	cui il proprio dante causa aveva chiesto che fosse accertato il proprio	
	diritto all'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo di	
	cui all'abrogato art. 60 del d.P.R. n. 1092/73 e ss.mm. (fonte normativa	
	indicata espressamente alle pagg. 1 e 10 del ricorso introduttivo del	
	giudizio pensionistico).	
	In particolare, gli odierni appellanti lamentano che il Giudice di prime	
	cure, nonostante la mancata esecuzione da parte della Guardia di	
	Finanza dell'ordinanza istruttoria n. 137/2021 - con cui era stata	
	ordinata l'esibizione di eventuale documentazione in loro possesso	
	attestante che l'interessato aveva percepito la indennità <i>de qua</i> ovvero	
	avesse titolo a percepirla - avrebbe erroneamente ritenuto la	
	documentazione prodotta in giudizio da quest'ultimo insufficiente a	
	provare la relativa spettanza.	
	13	

Al contrario, l'attività annuale di allenamento, cui l'art. 5 della l. n. 78/1983 correlerebbe il riconoscimento di una mensilità dell'indennità in questione in favore del personale militare in possesso di brevetto militare di paracadutista che non sia in servizio presso unità paracadutisti, sarebbe stata "(...) certamente svolta dal Sig. XX (...) (così a pag. 21 del ricorso in appello).

5.1. Ai fini dell'ammissibilità del motivo, la difesa degli odierni appellanti invoca il precedente rappresentato dalla sentenza n. 346 del 1998 della prima sezione giurisdizionale centrale d'appello di questa Corte, secondo la quale anche gli errori di valutazione e interpretazione delle risultanze probatorie costituirebbero motivi di diritto ricorribili in appello.

6. Il terzo motivo, oltre che inammissibile, è infondato.

6.1. Rileva preliminarmente il Collegio che con il motivo in esame la difesa degli odierni appellanti introduce nel presente grado di giudizio una censura che, pur prospettata come di diritto per presunta violazione, da parte del Giudice di prime cure, di norme applicabili alla fattispecie in esame, in realtà si risolve nella strumentale proposizione di una "*quaestio facti*", in quanto tale inammissibile, giacché con essa si contesta sostanzialmente la difformità della valutazione e dell'apprezzamento che il Giudice di prime cure ha svolto sui fatti di causa pertinenti al profilo qui considerato rispetto a quelli pretesi dalla parte ricorrente.

6.1.1. Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte nella sentenza n. 10/QM del 1° aprile 1998, pur resolvendo la questione di

massima sottoposta al suo giudizio nel senso che il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, al pari del suo difetto assoluto, costituisce motivo di diritto che può essere fatto valere dinanzi al Giudice pensionistico d'appello, ha tuttavia precisato che *"(...) è compito del giudice di secondo grado verificare, nell'esercizio del suo potere di deliberazione, se l'asserito motivo di diritto abbia in effetti consistenza come tale o venga utilizzato in modo strumentale [per introdurre un non consentito giudizio di merito di seconda istanza]"* (punto D delle motivazioni).

6.1.2. La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito da tempo che il vizio di omessa e insufficiente motivazione *"(...) sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte (...)"* non avendo il Giudice della legittimità *"(...) il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (...) talché l'eventuale omessa esposizione delle ragioni che, in ipotesi, avrebbero potuto indurre a dare prevalenza a risultanze di segno diverso non comporta di per sé vizio di motivazione, essendo semplicemente indice del maggior valore probatorio attribuito dal giudice del merito alle risultanze sulle quali egli ha*

fondato il proprio convincimento (in termini: Cass., sez. lavoro, 14 settembre 1995, n. 9715; in senso conforme: Cass. civ. 22 ottobre 1993, n. 10503; Id., 5 novembre 1987, n. 8118; Id., 16 aprile 1988, n. 2989; Id., 14 aprile 1987, n. 3715; Id. 29 novembre 1986, n. 7054).

Si è, altresì, precisato che:

- “(...) si ha motivazione insufficiente solo nell'ipotesi di deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice di merito alla formulazione del proprio convincimento o di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare le ragioni del decidere;*
- pertanto, il vizio non sussiste quando il giudice di merito indichi la fonte del suo convincimento. Il vizio di contraddittoria motivazione presuppone, invece, che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata.” (in termini, Cass. civ. 8 settembre 1999, n. 9514).*

6.1.3. Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia argomentato in maniera coerente e assolutamente logica le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio in questione, evidenziando come il mero possesso dell’attestato di abilitazione al lancio con paracadute (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), conseguito a seguito dell’attestazione di tre lanci eseguiti tra il maggio e il luglio del 1975, non sia sufficiente a dimostrarne la spettanza in assenza della prova, di cui il ricorrente era onerato, di avere svolto anche le periodiche esercitazioni previste dalla normativa

	di riferimento e percepito per tal motivo la prevista indennità.	
	Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,	
	infatti, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., così come la richiesta di	
	informazioni alla p.a. ai sensi dell'art. 213 c.p.c., come è avvenuto nel	
	caso di specie alla Guardia di Finanza con l'ordinanza n. 137/2021, non	
	può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della	
	prova a carico della parte istante (tra le tante: Cass. civ., 12 aprile 1999,	
	n. 3573; Cass., sez. lav., 8 agosto 2006, n. 17948).	
	E ciò senza considerare che, come opportunamente eccepito in primo	
	grado dall'Istituto previdenziale odierno appellato, la domanda di	
	riconoscimento di siffatto beneficio andava rivolta non tanto	
	all'I.N.P.S., quanto all'Amministrazione di cui l'interessato era	
	dipendente (Guardia di Finanza), atteso che l'inserimento di siffatto	
	beneficio nel calcolo del trattamento pensionistico e della sua relativa	
	quantificazione erano di competenza di quest'ultima, la quale, tuttavia,	
	non risulta evocata in giudizio.	
	6.1.4. Peraltro, al Collegio appare dubbia in sé la stessa pretesa	
	applicabilità in favore del dante causa degli odierni appellanti dell'art.	
	5, co. 4, 5 e 6, della l. n. 78/1983 (disposizioni queste menzionate per la	
	prima volta solo in questo grado di giudizio, non rinvenendosi traccia	
	alcuna di esse nel ricorso introduttivo), atteso che la condizione	
	posseduta dall'interessato non risulta sussumibile in alcuna delle	
	fattispecie descritte dai menzionati commi.	
	Ciò vale, in particolare, per la disposizione specificamente invocata	
	dalla difesa degli odierni appellanti, vale a dire l'art. 5, co. 6, della l. n.	
	17	

	78/1983 (a mente della quale “ Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e	
	militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso	
	del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità	
	paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il	
	paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta	
	nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di	
	effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto	
	del presente articolo.”), atteso che, facendo uso del criterio ermeneutico	
	degli enunciati normativi declinato dall’art. 12, primo periodo, delle	
	disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui “nell’applicare la	
	legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal	
	significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla	
	intenzione del legislatore.”, risulta che la disposizione in esame fa	
	riferimento a personale militare che ha cessato di prestare effettivo	
	servizio presso unità paracadutisti e che, tuttavia, ha continuato a	
	svolgere l’attività annuale di allenamento col paracadute, come emerge	
	chiaramente dal testuale richiamo nel comma in esame alla “(...)	
	indennità percepita nell’ultimo mese di effettivo servizio presso le predette	
	unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo”.	
	7. Per le ragioni esposte l’appello va dunque rigettato, con conferma	
	integrale della sentenza impugnata.	
	8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.	
	7. Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello,	
	18	

	definitivamente pronunciando,	
	RESPINGE L'APPELLO	
	proposto iscritto al n. 60365 del ruolo generale e conferma la sentenza	
	n. 799/2021 della Sezione giurisdizionale regionale in composizione	
	monocratica della Corte dei conti per il Lazio, depositata il 3 novembre	
	2021.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Antonio Palazzo Tammaro Maiello	
	Depositata in Segreteria il 26/06/2025	
	IL DIRIGENTE	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.	
	Il Presidente	
	Tammaro Maiello	
	19	

Depositato in Segreteria il 26/06/2025

Il Dirigente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, 26/06/2025

Il Dirigente